

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRINDISI

---

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA  
E DI POLIZIA FORESTALE PER I BOSCHI  
E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO  
NELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

ESAMINATE le anzidette deliberazioni e riconosciuto che esse corrispondono ai fini ed alle norme del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267;

## DECRETA

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del r.d. 30 dicembre 1923, numero 3267, il testo delle nuove Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Brindisi, approvato con deliberazione n. 483 in data 9 agosto 1968 dalla Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di detta provincia.

Roma, li 1 marzo 1969

p. IL MINISTRO  
F.to: Colleselli

## TITOLO I

### NORME DI TUTELA FORESTALE

#### CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

PARAGRAFO a):

##### Vincoli per la conversione e mutazione dei boschi

- 1** - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

E' vietato senza l'autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste (1) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.

E' pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Fanno eccezione i castagneti la cui utilizzazione è regolata dalla legge 18 giugno 1931, Nr. 937.

**NOTE:** Con la denominazione "Legge Forestale e Regolamento Forestale" si intendono rispettivamente il r. d. l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e il r. d. 16 maggio 1926, n. 1126.

Altre abbreviazioni usate nel testo:

Amm. Ec. M. Foreste - Amministrazione per l'Economia Montana e per le Foreste.

C.C.I.A.A. - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

(1) - L'organo competente dell'Amm. Ec. M. Foreste a cui si riferisce il presente regolamento è l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 della legge forestale, computando la pena sul valore delle piante che — secondo le prescrizioni regolamentari — tagli nelle forme di trattamento originario — non avrebbero potuto utilizzarsi.

## **2 - Sradicamento di piante e ceppaie.**

Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per i pioppeti.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, raggugliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito — se l'inerbimento non è spontaneo — oppure rimboschito con piante della specie arborea sradicata, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dal rotolamento dei sassi, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza il permesso della Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta o ceppaia e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000, a meno che la estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 della Legge Forestale.

## **3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.**

Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie

ed alla lavorazione del suolo occorre chiedere l'autorizzazione all'Amm./ne Ec. M. Foreste, indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori l'Amministrazione citata può esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo libretto Postale da intestarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari, indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e motivo della cauzione.

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel mondo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli articoli 24 e 26 della legge forestale e i lavori saranno eseguiti di Ufficio ai sensi dell'art. 25 della medesima.

FARAGRAFO b):

### Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali.

## **4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.**

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

## 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui.

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:  
dal 1/10 al 31/3 — leccio macchia mediterranea.

dal 1/10 al 31/3 — castagni, quercieti, caducifogli, cedui misti, ontano, robinia.

dal 1/9 al 30/4 — faggio e misti con preval. di faggio.

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, le Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'articolo 26 della legge forestale, considerando come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

## 6 - Modalità dei tagli.

L'abbattimento dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.

Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo « scozzamento » delle ceppaie, limitatamente alle piante di corbezzolo e di corno, salvo l'autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste per le altre specie.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre danno alle altre piante o al novellame sottostan-

te, è prescritto l'uso delle funi per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 2 della Legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto alle disposizioni del presente articolo, con un minimo di L. 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della Legge forestale.

## 7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali.

I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza e quelli soggetti a valanghe, sono a cura della Amm. Ec. M. Foreste, descritti in apposito elenco, che approvato dalla C.C.I.A.A. è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.

In tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime a crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 100 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'articolo 26 della legge.

## 8 - Potatura.

La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.

La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

La potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950 mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta con un minimo di L. 2.000, oppure se possa derivarne il totale deperimento delle piante, con l'applicazione dell'articolo 26 della legge Forestale e dell'articolo 45 del regolamento.

## 9 - Sugherete.

La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia - sughero è soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1956, nr. 759.

## 10 - Allestimento e sgombrò delle tagliate.

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombrò dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio di cui all'articolo 5.

Potrà essere, su parere dell'Autorità Forestale, concessa una proroga dello sgombrò, non superiore al mese.

I residui della lavorazione, sia delle fustate che dei cedui, devono essere allontanati dalle tagliate e depositati negli spazi liberi. L'Amministrazione Ec. M. Foreste può dispensare da tale obbligo, verificandosi condizioni favorevoli.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950 mediante il pagamento della sanzione amministrativa

di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 per ogni ara o sua frazione con un minimo di L. 2.000 e, quando ne sia seguito danno, anche con la pena comminata dall'art. 26 della Legge Forestale.

## 11 - Esbosco dei prodotti. ✓

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse impartire l'Amm. Ec. M. Foreste.

L'apertura o l'allargamento di strade e di stradelle per transito di autoveicoli o di condotti e canali non può effettuarsi senza il permesso dell'Amm. Ec. M. Foreste, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali d'avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane o smottamenti o danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle strade forestali di cui al precedente comma e per i lavori di semplice spianamento del suolo per costruzione di aie carbonifere o per capanne o tracciamento di viottoli e sentieri per il transito di persone e bestie da soma adibite al servizio delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.

L'Amm. Ec. M. Foreste può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti alla esportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per

le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.

Per il detto ripristino potrà se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le infrazioni sono punite come nell'articolo 10.

## **12 - Carbonizzazione.**

E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti.

Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticeranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folto di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amm. Ec. M. Foreste può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirla.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti a fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Le infrazioni sono punite, a norma dell'art. 3 della Legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della cauzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 o massima di lire 5.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 della legge forestale.

PARAGRAFO c):

## **Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi.**

### **13 - Preparazione carbonella.**

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo dal 1. Giugno al 30 Settembre.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco o le piazzole delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 26 della Legge forestale in caso di danno al bosco.

### **14 - Denuncia per l'esercizio della resinazione.**

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di questo; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolan-

Per la mancata denuncia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

## 15 - Sistemi di resinazione.

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purchè siano rispettati i limiti sottoindicati.

Per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza nella pianta.

Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

L'impiego di stimolanti chimici è subordinato alla autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

## 16 - Resinazione a vita o a morte.

Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a metri 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie.

— cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;

— cm. 24 per il pino nero, marittimo, d'Aleppo e per il larice.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni.

La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

## 17 - Infrazioni alle norme della resinazione.

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 si applicano le pene comminate dall'articolo 26 della legge.

## 18 - Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) dai boschi.

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

E' sempre vietata l'asportazione del terriccio.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

## 19 - Raccolta dell'erba e taglio del novellame dai boschi.

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame o qualsiasi altro

danno alla rinnovazione.

Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere tagliato senza però arrecare danno alle piante del bosco frammito ad esso.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

## **20** - Estrazione del ciocco di erica e degli altri arbusti nei boschi.

E' VIETATO

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia alla Amm. Ec. M. Foreste, che peraltro può disciplinarla o inibirla entro 30 giorni.

Decorso detto termine senza che l'Amm. Ec. M. Foreste abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

## **21** - Raccolta dei semi forestali dai boschi.

La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata o sottoposta a limitazioni dell'Amm. Ec. M. Foreste, qualora risulti che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Ciò vale anche per gli alberi da frutto.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500, e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danno al bosco.

## **22** - Alberi di Natale. *ve vs 25 45 44*

Le piante, rami o cimali destinati al commercio degli Alberi di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall'Amm. Ec. M. Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfogli legittimi.

Per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad « Albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967 nr. 950, col pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800, e con un minimo in ogni caso di L. 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.

PARAGRAFO d):

### Pascolo nei boschi

## **23** - Chiusura e apertura del pascolo nei boschi.

In applicazione dell'art. 9 della legge forestale e salvo il disposto dell'art. 25 del presente regolamento si prescrive che:

1) — nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio; nei cedui di faggio detti periodi vengono elevati rispettivamente a cinque e otto anni;

2) — nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini di metri 3,00;

3) — nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

4) — nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente numero due.

#### **24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali.**

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

#### **25 - Pascolo delle capre.**

In applicazione dell'art. 9 della legge forestale, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1) — esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;

2) — la C.C.I.A.A., su conforme proposta dell'Ente Foreste può eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto esclusi in ogni caso i boschi di cui all'articolo 7 del presente regolamento ed i boschi in rinnovazione;

3) — nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;

4) — colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

#### **26 - Personale addetto alla custodia del bestiame.**

La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore ai 14 anni.

Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di cinquanta capre oppure di capi venti di bestiame grosso.

#### **X 27 - Infrazioni ai divieti di pascolo.**

Per ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dagli art. 23 e 24 e dal primo comma dell'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di lire 800 e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Qualora si tratta di bestiame ovino, il limite minimo della sanzione di cui al ~~precedente~~ comma è ridotto a L. 200 e il massimo a L. 400.

Per le infrazioni ai punti 3 e 4 dell'art. 25 ed a quelle dell'art. 26 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950 del

pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000.

Nel caso di danno al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, si applica l'art. 26 della legge forestale.

PARAGRAFO e):

Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche.

## 28 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi; dal 1-6 al 30-9 è vietato di accendere fuoco a distanza minore di metri 200.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti — previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili — il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

L'abbruciamento delle « ristoppie » e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro e con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Dal 1-6 al 30-9 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della Legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

## 29 - Cautele per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi.

Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nella autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

## 30 - Modalità per la repressione degli incendi.

Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco è tenuto a dare l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi si provvede ai sensi dell'articolo 55 della legge comunale e provinciale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

### **31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.**

Le persone che, a norma dell'articolo 33 della legge forestale sono diffidate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto munito degli arnesi necessari (uncini, scuri, zappe, secchi, ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

Le infrazioni sono punite ai sensi del medesimo art. 33.

### **32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche.**

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni; elevato a sette anni in casi di boschi di faggio in quelli di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, è pure proibita la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando la C.C.I.A.A., lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiiegato a tale scopo.

- Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco favorendo la rigenerazione, rinettando la tagliata.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salva l'applicazione dell'art. 35 del presente regolamento.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.

PARAGRAFO f):

#### Tutela fitopatologica

### **33 - Norme per i boschi affetti da malattie.**

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Amm. Ec. M. Foreste può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono snepolati a causa di temporarie emigrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano nei nidi operarie, regine, maschi e larve cosiddette « uova di formiche ».

La distruzione dei nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* è punita a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967 n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000. Per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta o ceppaia e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Nel caso di danni al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si applicherà l'articolo 26 della legge forestale.

### **34 - Lotta antiparassitaria.**

Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia agli agenti forestali od agli uffici municipali, perchè a loro volta ne informino immediatamente l'Amm. Ec. M. Foreste.

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'Amministrazione ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia o dal male dell'inchiostro, l'Amministrazione può ordinare il taglio e la ricettazione delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.

Per la mancata denuncia dell'infrazione alle disposizioni del comma secondo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000 di cui all'art. 3 della legge 9-10-1967 n. 950, oltre all'eventuale applicazione dell'art. 50 del codice penale.

Per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o ricettata si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 e con un minimo di L. 2.000, in base all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967 n. 950.

PARAGRAFO g):

#### Ricostituzione boschiva

### **35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.**

Quando in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangono spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità prescritte dalla Amm. Ec. M. Foreste per ottenere la ricostituzione naturale del bosco.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 9-10-1967 n. 950 mediante il pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di L. 700 per ogni ara o sua frazione, e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000.

PARAGRAFO h):

#### Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi

### **36 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.**

I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei bo-

schi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 54 e 91 della legge forestale. Tale piano ha l'efficacia del presente regolamento; questo ultimo continua a essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.

### **37 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici o Morali.**

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'articolo 140 del regolamento forestale, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere utilizzazioni più restrittive.

### **38 - Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati.**

I privati proprietari possono chiedere all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente l'approvazione da parte della C.C.I.A.A., di un piano di coltura (o piano economico) per il governo e il trattamento dei boschi di loro proprietà.

Il piano così approvato diviene esecutivo anche se diverso parzialmente dalle norme del presente regolamento e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso. Il piano economico assume l'efficacia delle Prescrizioni di Massima.

Le infrazioni alle discipline del piano sono punite in base al presente regolamento.

## **CAPO II - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO**

### **39 - Fustaie coetanee (a raso o a tagli successivi): tagli intercalari.**

Nelle fustaie coetanee, sia trattato a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:

metri 1,00 per i pini

metri 0,70 per le quercie ed altre latifoglie

metri 0,50 per il faggio.

Per interventi di maggiore intensità o che interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, occorre la preventiva autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 25.

Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali.

### **40 - Fustaie coetane trattamento « a raso ». — Tagli definitivi — Denuncia del taglio.**

Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con rispetto dei turni minimi stabili dal successivo articolo 44 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere stabilite caso per caso dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Chiunque intende procedere ai tagli predetti deve farne dichiarazione all'Amministrazione stessa indicando i seguenti elementi: ubicazione e superficie complessiva del bosco; superficie dipendenza dell'appezzamento o degli appezzamenti da tagliare

a raso; specie legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.

La dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustaie di faggio e di quercia, ad eccezione della quercia - sughera; per quest'ultima valgono le norme della legge 18 luglio 1956 nr. 759.

Per la mancata dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500, e massima di L. 5.000, come previsto dall'art. 3 della Legge 9-10-1967 nr. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

#### **41 - Fustaie coetanee trattamento « a raso ». — Rinnovazione artificiale obbligatoria.**

Gli appezzamenti di bosco nei quali è seguito il taglio a raso debbono essere sgombrati e anche rimboschiti qualora risulti improrogabile la rinnovazione naturale.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente, trascorso il periodo di 3 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che l'Amministrazione ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito.

La stessa Autorità oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo libretto postale da intestarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di ..... indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e motivo della cauzione.

Mancando il deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso dalla Amministrazione anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto del terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibili-

tà della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento.

Per il taglio di boschi nelle zone d'importanza militare si osservano le disposizioni del r.d.l. 23-5-1924, nr. 1222.

#### **42 - Fustaie coetanee a « tagli successivi » tagli di semenzazione.**

Nelle fustaie a tagli successivi dopo il taglio di semenzazione che deve avvenire all'età del turno e che deve far salve le piante portasemi deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per Ha:

per i boschi di faggio . . . . .	mc. 250
per i boschi di quercia . . . . .	mc. 160
per i boschi di abete . . . . .	mc. 300
per i boschi di pino laricio . . . . .	mc. 250
per i boschi di pino mediterraneo . . . . .	mc. 120

Ove la provvigione scenda al disotto di detti quantitativi, i tagli di semenzazione sono subordinati all'autorizzazione dell'Amministrazione.

In ogni caso il proprietario deve inviare la denuncia del taglio all'Amm. Ec. M. Foreste con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici dell'utilizzazione.

L'Amministrazione può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l'utilizzazione può eseguirsi.

Nel caso invece esse siano state impartite e non vengano osservate il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione.

Per la mancata denuncia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima L. 5.000, come previsto dall'art. 3 della legge 9-10-1967 nr. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

**43 - Fustaie coetanee a « tagli successivi »: tagli secondari e di sgombero.**

Il taglio di sgombero — preceduto o no da tagli secondari in conformità dell'andamento della rinnovazione — non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Sia per i tagli secondari che per quelli di sgombero, è prescritta la denuncia di cui all'art. precedente e la mancanza di essa è punita con la stessa ammenda.

**44 - Turni minimi per le fustaie.**

Per le fustaie coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

Fustaie di abete	100 anni
Fustaie di faggio	100 anni
Fustaie di quercia	<u>80 anni</u>
Fustaie di pino laricio	70 anni
Fustaie di pini mediterranei	<u>50 anni</u>
Fustaie di ontano napoletano	50 anni

**45 - Fustaie disetanee.**

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali conservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni

dopo il taglio una provvigione non al di sotto:

per boschi di abete	di mc. 220
per boschi di faggio	di mc. 180
per boschi di pino laricio	di mc. 180
per boschi di pini mediterranei	di mc. 80

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 32 e 33.

E' prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'articolo 42 e la sua mancanza è punita con la stessa sanzione prevista nell'articolo.

**46 - Fustaie irregolari.**

I boschi con soprassuolo irregolare ossia non decisamente coetanei nè disetanei verranno considerati, ai fini del taglio come boschi disetanei, salvo diversa determinazione della Amm. Ec. M. Foreste a richiesta del proprietario.

Anche per essi è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'articolo 42 con la conseguente condizione.

**47 - Penalità per irregolarità dei tagli.**

Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'eccesso e dalla condotta irregolare delle operazioni a sensi dell'articolo 26 della legge forestale, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'articolo 25 della medesima.

**48 - Taglio delle piante di castagno.**

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute ne

f.d.l. 18 giugno 1931, nr. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 70, salvo quanto è disposto dall'articolo 1 del presente regolamento.

Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'articolo 53.

#### 49 - Castagneti da frutto.

Nei castagneti da frutto è permessa:

- a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte per rinvigorirne la chioma e delle giovani per prepararle all'innesto;
- b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
- c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;
- d) l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purchè le buche siano subito riempite col terreno sterrato e la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Amm. Ec. M. Foreste può nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui sopra.

La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dall'Amm. Ec. M. Foreste, la quale stabilisce all'uopo le modalità atte a prevenire i danni.

### CAP. III - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

#### Cedui semplici

#### 50 - Cedui semplici — Riserve di matricine.

Nei boschi cedui deve essere eseguito in modo da

riservare almeno 50 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine vanno tagliate ad una età doppia del turno del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, la Amm. Ec. M. Foreste può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo.

Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

#### 51 - Piante conifere nei cedui.

Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Ec. M. Foreste, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno le qualità.

#### 52 - Cedui senza matricine.

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione.

### **53** - Turno minimo dei cedui puri.

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

per il faggio . . . . .	ad anni 25
per le quercie caducifoglie ed il carpino . . . . .	ad anni 15
per il farnete . . . . .	ad anni 15
per il castagno e ontano . . . . .	ad anni 12
per il nocciolo, robina, salice betulla ed eucalipti . . . . .	ad anni 10

### **54** - Turno minimo dei cedui misti.

Per i cedui misti è da osservare il turno minimo di anni 15.

### **55** - Cedui a sterzo.

Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 24.

### **56** - Norme transitorie per allungamento dei turni dei cedui.

Qualora il turno in atto dei boschi sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

### **57** - Sfolli e taglio della frasca.

Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione.

Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui, sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.

### **58** - Scortecciamento dei polloni da cortecciola.

I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva.

Alla base di ciascun pollone va rilasciata una calza di 15 cm. di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del colletto.

Le infrazioni sono punite a termine dell'art. 26 della legge forestale.

### **59** - Operazioni colturali nei boschi cedui.

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la ricappatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti e il taglio dei monconi nonchè dei polloni intristiti.

#### B) Cedui composti

### **50** - Cedui composti.

Le disposizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui si pre-

cedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 all'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

C) Cedui da capitozza o da sgamollo

(Per memoria delle province interessate).

**61** - Cedui da capitozza o da sgamollo.

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.

Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirsucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

E' tollerata consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esaurite.

Salvo il disposto del comma precedente, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

D) Penalità relative ai cedui semplici e composti

**62** - Penalità basata sull'art. 26 della legge forestale.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 50;

51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60 e 61 si applicano le pene comminate dall'articolo 26 della legge forestale.

**63** - Sanzioni.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli art. 52 e 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 400, e massima di L. 700, e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000, per come previsto dall'art. 2 della legge n. 10-1967, nr. 950.

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI

**64** - Denuncia e modalità delle soppressioni.

Chiunque intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve farne, 30 giorni prima, dichiarazione alla A.A.M. Ec. M. Foreste, indicando la data dell'inizio dei lavori.

Detta eliminazione è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo arboschimento.

Per quanto riguarda il ciocco d'erica, valgono le norme di cui al precedente articolo 20.

Atterrito il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate a scacchiera.

L'Amm. Ec. M. Foreste, nel termine di 30 giorni, può prescrivere le norme da osservare; in mancanza, i lavori possono essere senz'altro eseguiti.

La mancata denuncia è punita in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950, e si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2.000. Per altre infrazioni si applicano gli art. 24 e 25 della legge forestale.

I cespuglieti di specie forestale o prevalentemente tali sono equiparati ad ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma dell'art. 35 di questo regolamento.

## 65 - Stagione del taglio.

Il taglio dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito dal 1° giugno al 30 settembre.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della legge forestale.

## TITOLO III

### NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

## 66 - Modalità del pascolo.

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

- 1 - E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.
- 2 - Salva espressa autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 1.000 e i 1.500 m. può esercitarsi solo dal 1-6 al 30-11 e ad altitudine superiore ai m. 1.500 dal 15-6 al 15-10.
- 3 - Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè la proprietà contorni e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.
- 4 - Fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati nell'articolo 26 del presente regolamento.
- 5 - I pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all'articolo 135 della legge forestale.
- 6 - Resta in facoltà dell'Amm. Ec. M. Foreste di imporre, nei pascoli di estensione superiore a 100 Ha., il sistema del pascolamento a ritazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

a) quelli dei nn. 1 e 3 in base all'articolo 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500, e massima di L. 5.000.

b) quello del nr. 2 con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni capo di bestiame, con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000. Qua-

lora si tratta di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a L. 200 e il limite massimo a L. 400.

c) quelle del nr. 4, in base all'art. 3 della legge 9-10-1967, numero 950, mediante il pagamento di cui alla lettera a), salvo la eventuale applicazione dell'art. 27 del presente regolamento ovvero dell'art. 636 del C.P. in caso che lo sconfinamento si sia verificato,

d) quelle del nr. 5 in base all'ultimo comma dell'art. 135 della legge 30-12-1923, nr. 3267,

e) quelle del nr. 6 con l'ammenda prevista nel successivo articolo 68.

## **67 -** Pascoli deteriorati.

Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo sono stabiliti dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, nr. 950, applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500, e massima di L. 800, per ogni capo di bestiame immesso al pascolo con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

## **68 -** Miglioramento dei pascoli.

Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti in assetto, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari possessori.

La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi in seguito a sola denuncia fatta all'Amm. Ec. M. Foreste, la quale entro 30 giorni può imporre determinate modalità per impedire danni alla conservazione del suolo, in conformità dell'articolo 20 del regolamento forestale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500, e massima di L. 5.000.

## TITOLO IV

### NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI

## **69 -** Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi.

Le modalità di cui all'articolo 21 del regolamento forestale per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.

## **70 -** Movimento dei terreni per l'impianto di nuovi boschi.

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che — senza dissodare andamenti il terreno — si eseguano a buche, a piazzette o a gradoni.

Nei casi previsti dal precedente comma, è necessario l'autorizzazione preventiva dell'Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della legge forestale.

## TITOLO V

### NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

#### **71** - Lavorazione del terreno.

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti dall'art. 1 della legge forestale, l'Amm. Ec. M. Foreste può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

L'Amm. Ec. M. Foreste notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonchè il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'articolo 24 della medesima legge.

#### **72** - Sgrondo delle acque.

Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1947 nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500, e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

## TITOLO VI

### NORME CIRCA LE CAVE, MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI

#### **73** - Ghiaia, sabbia, sassi.

È consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi.

Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al congruamento del terreno.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1947 nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500, e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

La raccolta di materiale prodotto nel greto dei corsi di acque è disciplinata dalla legislazione sui lavori pubblici.

#### **74** - Cave e miniera.

Le opere di scavo del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione alle lettere A, B, C e D, del regolamento per l'apertura e l'esercizio di cave di pietra, di arena o di ghiaia, e per l'apertura delle miniere ivi compreso gli scavi esplorativi, non possono effettuarsi senza l'autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste. Il concessionario è te-

nuto all'osservanza delle modalità a tal uopo stabilito dalla detta Amministrazione.

Questo permesso non esonera il concessionario di procurarsi le altre eventuali licenze e gli altri permessi in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1967, nr. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

Il permesso rilasciato dall'Amm. M. Foreste resta sospeso dal momento della notifica della contravvenzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori che gli saranno prescritti per il riparo dei danni.

## 75 - Movimento di terreno.

Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, deve essere denunciato a norma dello articolo 20 del regolamento forestale.

## TABELLA A

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori delle piante e parti di piante di alto fusto — o destinato a crescere ad alto fusto — esistenti nelle fustate o nei cedui (matricine, paline) e tagliate in contravvenzione al presente regolamento.

SPECIE LEGNOSA	DIAMETRO IN CM. A 1,30 DA TERRA										
	Sino a 5	6/10	11/15	16/20	21/25	26/30	31/35	36/40	41/45	46/50	51 ed oltre
	V A L O R E I N L I R E										
1) Faggio	300	450	850	1950	3600	8900	8900	12550	17100	22400	31500
2) Pino	250	400	750	1650	3100	5150	8000	11650	16300	22000	31100
3) Faggio e acero	250	400	750	1650	2500	4150	5900	8500	11500	16150	22100
4) Castagno	200	300	800	1600	3000	4500	6300	8400	10800	13500	18400
5) Quercia (rovere e farnia)	200	300	800	1600	3000	5200	7400	9800	13200	16700	18500
6) Carpino	180	300	800	1600	2950	4500	6300	8400	10800	13500	18400
7) Farnia, sughero, Filirea	180	300	800	1600	2950	4500	6300	8400	10800	13500	18400
8) Ciliegio, polarella, cuscuto, boscaiolo, nocciuolo	180	300	600	1300	2500	4000	5800	7600	10000	12500	17000
9) S. Maria, nocciuolo	180	300	600	1300	2500	4000	5800	7600	10000	12500	17000
10) C. rosso, C. minore	180	300	600	1300	2500	4000	5800	7600	10000	12500	17000

# TABELLA B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente regolamento nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A). Nonchè tariffa del valore del fieno normale e dei cespuglieti di erica.

C) Legno da ardere - Essenza forte - quintale . . . . .	L.	600
F) Legno da ardere - Essenza dolce - quintale . . . . .	»	400
G) Tondelli da corteccia . . . . .	»	500
D) Tondelli da cassetrame . . . . .	»	1.000
LEGNAMI DA LAVORO		
E) Doghe per botti al metro cubo . . . . .	L.	14.000
F) Travi e travetti di castagno e altre essenze al mc. . . . .	»	10.000
G) Paji da reticolato ciascuno . . . . .	»	100
H) Falcetti da igna ciascuno . . . . .	»	30
I) Zaccconi al quintale . . . . .	»	1.500
L) Corchi (fa lino da 300 fili) . . . . .	»	1.500
M) Corchi (fa lino da 500 fili) . . . . .	»	1.000
N) Fieno normale per abbozzi per pipe al quintale . . . . .	»	5.000
O) Fieno d'abozzi per ardere al quintale . . . . .	»	500
P) Fieno al cespuglieto unico o misto massimo Kg. 20 ciascuna . . . . .	»	20
Q) Fieno normale per il calcolo del danno arrecato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale) . . . . .	»	400
R) Fieno normale per il calcolo del danno arrecato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale) . . . . .	»	2.600

# APPENDICE

R.D.L. 30-12-1923, Nr. 3267 - LEGGE FORESTALE

## Art. 7

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale ed alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'articolo 1.

## Art. 8

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolivi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'articolo primo.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

## Art. 9

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

*vide fine*

a) — nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) — nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) — nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive è di regola, vietato il pascolo delle capre;

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

#### Art. 10

Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annularne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I° del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

#### Art. 24

Il proprietario o possessore di terreni vincolati il quale osserva le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7 e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei

terreni a coltura agraria, di cui all'articolo otto, incorrerà nella ammenda da Lire 3 a Lire 25 per ogni decara di terreno, non mai inferiore a Lire 12, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà lo obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

#### Art. 25

In caso di inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la Sezione di regia tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

#### Art. 26

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti nell'articolo 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle Autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

#### Art. 28

Le ammende di cui agli articoli 24 e 26, commesse da chi

non è proprietario, possessore o amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituisce un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 26 non sarà inferiore a tre quinti del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.

#### Art. 33

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 431 del Codice Penale.

#### Art. 91

Il Ministero dell'Economia Nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonchè contributi nella misura non superiore di due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non sia richiesto gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi anche nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili, a

norma del titolo I, Capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e la ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 18

*Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad avere vigore gli articoli 74, 168 e 169 (lett. e) della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, nr. 2248, alleg. F.*

Art. 19

*Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, nr. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idro-geologici di cui titolo I, capo I, del regio decreto suddetto.*

*Soprattutto esse devono stabilire:*

A) — Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

a) — *il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;*

b) — *le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'erosiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in loca-*

*lità molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincolo.*

c) — *le regole per i diradamenti delle fustaie;*

d) — *il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;*

e) — *le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati e distrutti per qualsiasi causa;*

f) — *le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;*

g) — *le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono arrecare pregiudizio alla riproduzione;*

h) — *le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie e per lo sgombrò del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;*

i) — *le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debii, fornelli o motère, e l'impianto e lo*

esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;

l) — i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi;

m) — le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppe secche, di pietra, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche ginestra, erbe per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;

n) — le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli articoli 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, nr. 2248, allegato F. relative alla fluitazione dei legnami;

o) — le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;

p) — i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'Autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti.

B) — Per quanto riguarda i terreni pascolivi:

le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restituzioni per conseguire la ricostituzione della coltura erbosa.

C) — Per quanto riguarda i terreni cespugliati:  
le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

D) — Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi:  
le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorchè si sia ottenuta la concessione prevista dell'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, nr. 3267 e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il comitato abbia subordinato la concessione stessa.

E) — Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria:  
le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).

Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

#### Art. 20

Le prescrizioni di cui all'articolo 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intenda compiere i lavori succennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data e l'oggetto dei lavori.

L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'articolo 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, nr. 3267.

Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

#### Art. 21

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il Sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda e quindi con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro otto giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.

La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dello Ispettorato forestale e pubblicato per quindici giorni all'albo del Comune.

Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'Economia Nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato Forestale.

#### Art. 22

Le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20, e le successive e-

ventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni quindici dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.

Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero dell'Economia Nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, Nr. 3267.

Per la prima applicazione del regio decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.

#### Art. 41

La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle Autorità di cui al comma secondo dell'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, nr. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e di trasporto.

Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boschive della provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in nessun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

#### Art. 42

Qualora il valore delle piante ad alto fusto...

sero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

Analogamente si procederà nel caso di distruzione di cepaie nei boschi cedui.

#### Art. 43

Il Comitato, su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva provincia.

Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurata a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

#### Art. 44

Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori al 25 per cento, il Comitato forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

Le tariffe saranno allegare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.

#### Art. 45

Per i danni arrecati per scorzamento, scapezzamento,

recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.

Quando non siavi luogo a tenere il totale deperimento delle piante, si calolerà il danno in una percentuale del valore però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.

Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso essere calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.

R.D.L. 23-5-1924, nr. 1122 - Regime giuridico della proprietà di confine nelle nuove province.

Art. 2

*Nei territori indicati nel precedente articolo, è vietato procedere a lavori di costruzione di qualsiasi specie, come edificazioni, lavori stradali, ferroviari, minerari, idraulici, elettrici, a demolizione, a scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sotterranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di elevazione, nonchè al disboscamento anche parziale, senza il previo consenso dell'Autorità militare.*

*Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni, che sono imposte alle dette proprietà fondiarie delle altre leggi.*

Art. 10

*Nei territori indicati nella tabella B allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine nostro, dal ministro proponente, non possono aver luogo, senza l'esplicito consenso dell'Autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie ferrate, di strade ferrate private, di strade provinciali, comunali e vicinali, di nuovi lavori marittimi, nonchè l'impianto di grandi stabilimenti industriali e la esecuzione di piani regolatori e di ampliamento.*

*Negli stessi territori è, inoltre, data all'autorità militare la facoltà d'intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera, che modifichi lo stato della proprietà fondiaria di fare nuove costruzioni, secondo le norme ricordate nell'articolo 9.*

LEGGE 18-6-1931, Nr. 973 - Castagneti

Art. 1

*I proprietari ed i possessori di piante di castagno, situate nei terreni soggetti o non alle leggi forestali, che intendono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per gli estratti tannici, debbono presentare istanza ai Comandi della milizia forestale, della giurisdizione in cui le piante si trovano situate. La milizia, esaminate, ove occorra, le condizioni fisico-colturali delle piante, potrà concedere il permesso di taglio con l'osservanza di opportune norme.*

*La concessione deve essere effettivamente esercitata, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla sua data.*

*Le stesse disposizioni saranno anche osservate per l'utilizzazione delle piante di castagno di alto fusto, superiori al numero di 10, per anno e per azienda, anche quando il legname debba servire per scopi differenti dalla produzione del tannino.*

*Il taglio di legna di castagno destinata all'esportazione, sempre che non si tratti di legname da opera o da lavoro, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.*

Art. 2

*La milizia forestale stabilirà i quantitativi massimi di legna di castagno disponibili in ciascuna provincia per la eventuale produzione degli estratti tannici.*

*Le fabbriche già esistenti e quelle di nuovo impianto dovranno essere, dai rispettivi esercenti, preventivamente denunciate ai comandi locali della milizia forestale, con l'indicazione del quantitativo annuo massimo di consumo di legna di castagno e delle*

province da cui s'intende prelevare il materiale legnoso, nei limiti dei quantitativi disponibili come al precedente comma.

#### Art. 3

La milizia forestale si riserva la facoltà di controllare il consumo della legna di castagno nelle fabbriche, di cui al precedente articolo, ed a tal uopo i dirigenti ed il personale degli stabilimenti debbono fornire, ad ogni richiesta degli ufficiali e graduati forestali, tutte quelle informazioni e notizie dirette a facilitare il controllo stesso, anche nell'interno della fabbrica.

#### Art. 4

Il proprietario o il possessore di piante di castagno, che abbia eseguito o fatto eseguire il taglio non autorizzato di siffatta specie, è punito con l'ammenda di L. 100 per ogni metro cubo di legname tagliato, salvo l'applicazione delle altre eventuali pene stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale o da altre leggi, nel caso che vi abbia contravvenuto.

I dirigenti ed il personale degli stabilimenti che si rifiutassero di ottemperare a quanto è prescritto al precedente articolo 3, ovvero fornissero notizie false ed incomplete, saranno puniti con l'ammenda di L. 100 a L. 1.000.

#### Art. 5

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regio decreto - legge è ammessa la conciliazione dei modi e termini sta-

biliti dagli articoli 24 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, nr. 3267, e successive modificazioni.

#### Art. 6

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra esercenti l'industria degli estratti tannici, per la ripartizione del quantitativo di legna di castagno di cui all'articolo 2, saranno definite dal ministero delle corporazioni. Il presente decreto - legge sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Art. 7

*I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.*

*Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.*

*E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.*

*La legge 13 giugno 1907, Nr. 402 contiene le disposizioni inerenti all'impianto ed esercizio di vie funicolari aeree in fondo altrui destinate ai trasporti dei prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.*

*Il Regolamento 25 agosto 1908, Nr. 829, per l'esecuzione della detta legge, detta le norme per ottenere la concessione di impianti funicolari aeree nei fondi altrui, il pagamento delle indennità, i documenti che debbono allegarsi alla domanda, i provvedimenti necessari a garantire la incolumità delle persone e delle cose, le norme a cui sono soggetti gli impianti e la vigilanza relativa.*

*Si avverte che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 10 febbraio 1926, nr. 326, ha disposto che, per l'impianto e l'esercizio delle teleferiche (dette anche « palorci »), costituite da un semplice filo aereo di lunghezza non superiore ai 500 metri ed impiegate per la discesa, a gravità, di carichi di fascine, fieno ed altri prodotti agricoli, del peso non superiore ai 500 Kg. circa, senza l'uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice, nè di sostegni intermedi, ed interessanti uno o poche proprietà private, non occorre concessione o licenza da parte dell'Autorità governativa e gli impianti stessi, quindi, restano esenti dalla tassa di concessione e di esercizio.*

Art. 1

La demaschiatura della quarcia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

Art. 2

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'Amministrazione dell'Economia Montana e delle Foreste può autorizzare i turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

Art. 3

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

Art. 4

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero

gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

E' in facoltà dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

Art. 5

E' vietato l'abbattimento di sughero, anche se non più produttivo, e il diradamento senza preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'Economia montana e delle foreste.

Art. 6

E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

Art. 7

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'Economia montana e delle foreste.

Art. 8

E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non si

poste a vincolo idrogeologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di Commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico

#### Art. 9

L'esercizio della coltura veraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

#### Art. 10

E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idrogeologico.

#### Art. 11

E' istituita presso la Camera di Commercio, industria e agricoltura una « Carta sughericola » nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella « Carta » stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzan-

do terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, nr. 991.

#### Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

#### Art. 13

Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da L. 20.000, a L. 200.000, e non sono conciliabili.

Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro, di essi sarà disposta la confisca.